



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E DIFESA

AUDIZIONE DEL 12 LUGLIO 2016

**Oggetto: ATTO DI GOVERNO N. 306 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA  
E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 8,  
COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI  
RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (c.d. "Legge Madia").**

### PREMESSA

L'atto è composto dallo schema di decreto legislativo corredato dai seguenti documenti: relazione illustrativa; relazione tecnica (di prevalente profilo finanziario/contabile); analisi tecnico-normativa; analisi di impatto della regolamentazione (AIR); parere della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio (favorevole); parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (favorevole con ipotesi emendativa per l'art. 12); parere dell'Unione Province d'Italia (favorevole con ipotesi emendativa per l'art. 13); parere del Consiglio di Stato (favorevole con osservazioni).

L'iniziativa è ispirata a esigenze di **razionalizzazione e potenziamento delle funzioni di polizia** e relativi comparti di specialità (anche con il fine di "evitare la sovrapposizione di competenze" <sup>1</sup> e conseguire una "razionalizzazione della spesa" <sup>2</sup>), attraverso misure riorganizzative che investono, in particolare, la razionalizzazione dei presidi di polizia (art. 3), il potenziamento delle funzioni di mare del Corpo della Guardia di Finanza, con la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei Carabinieri (art. 4), la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di Polizia con la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (art. 5), la realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 (art. 6), **l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato <sup>3</sup> nell'Arma dei Carabinieri per tutte le funzioni già esercitate dal Corpo ad eccezione di alcune** (art. 7) e la conseguente riorganizzazione dell'Arma (art. 8).

Le **eccezioni** riguardano le funzioni che vengono attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 9), alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza (art. 10) e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 11).

Gli aspetti riguardanti le risorse umane e strumentali sono trattati per comparto (artt. da 12 a 17), mentre le disposizioni transitorie e finali chiudono lo schema (artt. da 18 a 20).

<sup>1</sup> Fonte: Relazione illustrativa, pag. 1, primo capoverso..

<sup>2</sup> Ibidem, secondo capoverso.

<sup>3</sup> Forza di polizia ad ordinamento civile secondo la Legge 6 febbraio 2004 n. 36

## NEL MERITO

Il Corpo Forestale, secondo l'impostazione qui sottoposta, appare assorbito quasi per intero dall'Arma dei Carabinieri (con trasferimento di competenze e di risorse umane), con alcune eccezioni che restituiscono, confermano o introducono competenze che risultano meglio allocate, *ratione materiae* e per specializzazione tecnica, in Organismi/Forze differenti: appare il caso, ad esempio, del Corpo dei Vigili del Fuoco per le attività antincendio boschive<sup>4</sup>, della Polizia di Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze<sup>5</sup>, come pure del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per alcune competenze di carattere amministrativo<sup>6</sup>.

Il Corpo della Guardia di Finanza acquisisce funzioni e risorse umane, oltre che in materia di soccorso in montagna e sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette, anche in materia di **Convenzione CITES** relativamente alle attività di contrasto nell'ambito degli spazi doganali.

Lo schema di decreto restituisce la seguente articolazione (in corsivo virgolettato sono riportati gli estratti dal testo):

FUNZIONI/COMPETENZE	AUTORITA'	NORMA
<i>"contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale"</i>	<b>Arma dei Carabinieri</b>	Art. 7, comma 2, lettera m)
<i>"contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria"</i>	<b>Corpo della Guardia di Finanza</b>	Art. 10, comma 1, lettera b)
<i>"certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150"</i>	<b>Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</b>	Art. 11, comma 1, lettera b)

Il decreto prevede dunque per la gestione *latu-sensu* della Convenzione CITES tre diversi soggetti (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza),

<sup>4</sup> art. 9

<sup>5</sup> art. 10, comma 1, lett. a)

<sup>6</sup> art. 11, comma 1

di cui sono attualmente in risultato due (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Corpo Forestale dello Stato) peraltro collegate tra loro da un rapporto gerarchico/funzionale.

Per quanto riguarda l'Appaiono, dunque, condivisibili le perplessità contenute nel parere reso dallo stesso Consiglio di Stato nella parte in cui asserisce: *"Suscita dubbi, quantomeno sotto il profilo dell'osservanza del principio di delega relativo all'unitarietà della funzione, la prevista suddivisione tra tre soggetti distinti delle attività connesse al rispetto della Convenzione di Washington"*<sup>7</sup>.

Allo stesso riguardo, occorre anche tenere presente che lo schema di D. Lgs, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016, (art. 18) ha istituito lo Sportello Unico per i controlli attribuendogli il coordinamento dei controlli relativi ai diversi procedimenti amministrativi e delle autorizzazioni previsti dalle norme unionali e nazionali per importare ed esportare merci, secondo il paradigma ONCE (unico invio - unico controllo) grazie al quale le imprese devono fornire allo Stato le informazioni una sola volta, poiché saranno le singole amministrazioni, mediante interoperabilità, a farle circolare.

Tutto ciò premesso, non si evincono tuttavia motivazioni giuridiche che possano determinare una propensione di questa Amministrazione per l'affidamento della funzione di contrasto al commercio di specie di flora e fauna protette, **nell'ambito degli spazi doganali**, all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, che paiono ambedue soluzioni argomentate, tenuto anche conto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha uno strutturato e diuturno rapporto di collaborazione con entrambe le Forze: con l'Arma dei Carabinieri, nei settori specifici di competenza extra tributaria, e con il Corpo della Guardia di Finanza nei settori tributari ed extra tributari.

In entrambi i casi prospettati, infatti, la Forza di Polizia subentrante al Corpo Forestale dello Stato svolgerebbe **negli spazi doganali** quanto da quest'ultimo già da tempo assicurato nel quadro delle proprie basi giuridiche specifiche, senza soluzione di continuità.

Dal punto di vista operativo i luoghi fisici destinati a vedere applicate le modifiche normative di cui si parla sono gli uffici doganali in cui sono istituiti i NOC (Nucleo Operativo CITES); trattasi di 6 porti (Ancona, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo) e di 12 aeroporti (Bologna, Torino, Catania, Firenze, Fiumicino, Malpensa, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Venezia, Verona).

Per completezza di visione, è appena il caso di aggiungere che le predette basi giuridiche, e in particolare il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2004, istitutivo dei Nuclei Operativi CITES operanti presso le dogane abilitate e il Decreto 8 luglio 2005 n. 176 dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), recante il Regolamento concernente i controlli, evidenziano entrambi

<sup>7</sup>Punto 3.6- *Le ulteriori funzioni disciplinate da specifiche leggi*, pag. 33 e 34.

**l'esercizio delle funzioni dei Nuclei Operativi CITES quale collaborazione e supporto specialistico alle Autorità doganali**<sup>8</sup>.

Questo perché il Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell'Unione, e il Testo Unico delle Leggi Doganali di cui al D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (in particolare agli articoli 18, 19 e 20, nonché 324 e 325), individuano all'interno degli spazi doganali la competenza primaria ed esclusiva dell'Amministrazione doganale italiana, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (anche per i poteri di polizia giudiziaria e connessa verbalizzazione).

Si sottolinea, infine che l'attuale stesura del testo in esame non sembra chiarire sufficientemente l'assetto delle competenze ripartite tra Carabinieri e Guardia di Finanza per la parte in cui, dalla semplice lettura della prima parte dell' art. 7, comma 2, lettera m) sembrerebbe potersi ravvisare nelle funzioni esercitabili dall'Arma dei Carabinieri anche la possibilità di intervenire negli spazi doganali, in quanto non espressamente esclusa.

---

<sup>8</sup> Decreto 1.12.2004, art. 1: ); "...al fine di collaborare con la competente autorità doganale, ferme restando le attribuzioni della medesima, sono istituiti...i Nuclei Operativi CITES ...competenti a svolgere, in via esclusiva, le attività di controllo e di supporto specialistico"; Decreto 8.7.2005 n. 176, (art. 1, comma 2): "I nuclei operativi CITES ... svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali...".



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE

**VISTA** la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 3, comma 5;

**VISTA** la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

**VISTO** il regolamento (CE) 1808/2001, della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996;

**VISTA** la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare l'articolo 8 *quinquies*, comma 3-*bis*, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1993, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 2, comma 5, che individua nel Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato l'autorità competente a ricevere rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTO** il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del 7 settembre 1992, con il quale, nello stabilire modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono istituiti nelle località abilitate all'importazione ed esportazione di flora e fauna in via di estinzione appositi Nuclei del Corpo forestale dello Stato;

**VISTO** il decreto 25 settembre 1992, del Ministro dell'agricoltura e foreste con il quale, per l'operatività e migliore funzionalità dei predetti Nuclei, sono stati istituiti appositi Comandi stazione presso le sedi doganali abilitate dal Ministero delle finanze allo svolgimento delle operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie, nonché i successivi decreti modificativi ed integrativi;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2001, concernente la localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla citata Convenzione di Washington;

**VISTO** il decreto 23 luglio 2001, del Direttore Generale della Direzione delle Risorse Forestali, Montane ed idriche del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernenti la riorganizzazione del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le funzioni e l'organizzazione dei Nuclei operativi CITES;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 611/04, emesso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi, in merito allo schema di regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avente ad oggetto "*Modifica al decreto ministeriale 4 settembre 1992, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150*";

**ATTESA** la necessità di provvedere, in conformità del predetto parere del Consiglio di Stato, alla nuova istituzione dei Nuclei operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato chiamati ad operare presso i varchi doganali, in attuazione dell'articolo 8 *quinquies*, comma 3-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di istituire detti Nuclei e di disciplinarne il funzionamento;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per i motivi nelle premesse specificati, al fine di collaborare con la competente autorità doganale, ferme restando le attribuzioni della medesima, sono istituiti, nelle località dove hanno sede le dogane di cui al successivo comma 2, i Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, competenti a svolgere, in via esclusiva, le attività di controllo e di supporto specialistico derivanti dall'attuazione delle norme di applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e dei relativi regolamenti comunitari. I predetti Nuclei collaborano, altresì, con gli Uffici del Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, nelle attività afferenti i controlli da espletare sul territorio in attuazione della normativa suddetta.

2. I Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato sono costituiti e ubicati presso ciascun Ufficio delle dogane abilitate a compiere, ai sensi della Determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, e successive modificazioni ed integrazioni, operazioni di importazione e di riesportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione di Washington di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli Allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni.

### Articolo 2

1. Il Capo del Corpo forestale dello Stato provvede all'assegnazione per ciascuno dei predetti Nuclei di un numero di personale adeguato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

### Articolo 3

1. I predetti Nuclei dipendono gerarchicamente, amministrativamente e funzionalmente dal competente Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato.

2. Al fine di garantire la corretta ed uniforme attuazione dei Regolamenti (CE) 338/97 e (CE) 1808/01, e successive modifiche ed integrazioni, il Coordinatore Regionale competente assicurerà che le informazioni e gli aggiornamenti relativi agli aspetti funzionali e alle attività dei dipendenti Nuclei Operativi CITES siano fornite tempestivamente al Servizio CITES Centrale dell'Ispettorato Generale. A conclusione di ciascun anno solare, il Coordinatore Regionale, fornirà altresì, al Servizio CITES Centrale, secondo le linee guida indicate dallo stesso Servizio CITES Centrale, un dettagliato rapporto a consuntivo, relativo alle attività svolte da ciascun Nucleo Operativo CITES dipendente.

3. Il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato è responsabile della destinazione ai Nuclei delle risorse finanziarie e strumentali per perseguire efficienza ed efficacia nelle attività degli stessi.

### Articolo 4

1. Il decreto 25 settembre 1992 del Ministro dell'agricoltura e foreste e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 4 del decreto 23 luglio 2001, del Direttore Generale della Direzione delle Risorse Forestali, Montane ed idriche del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono abrogati

2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi e giudiziari facenti capo alle strutture citate nel predetto decreto si intendono riferiti automaticamente ai Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.

Roma, li 01/12/2004

II MINISTRO

F.TO

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2005, n. 176

Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

(GU n.206 del 5-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 149)

Vigente al: 6-9-2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare l'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;

Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del 7 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta



Ufficiale n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione; di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti comunitari;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali presso le dogane abilitate CITES; ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Considerato, altresì, che la legge 7 febbraio 1992, n. 150, all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisca le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4 settembre 1992;

Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo relative alle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002 e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed è stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in ambito CITES;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;

A d o t t a  
il seguente regolamento:

Art. 1.  
Procedure per i controlli doganali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il

loro funzionamento, svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali di cui al comma 3. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, incluse nelle appendici della Convenzione di Washington, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni.

3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle autorità doganali, collaborano con le medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e 1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente le disposizioni relative all'espletamento delle formalità doganali per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al presente regolamento.

4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o il detentore degli esemplari è tenuto ad indicare, all'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione, la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende presentare gli esemplari.

5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorità doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformità alla normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari, provvederà ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori opportunamente sigillati, in deposito presso la più vicina dogana abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante autorizzato ovvero il detentore richiederà la verifica comunicando, anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.

6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario può richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane - area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovrà essere eseguita l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilità di concedere l'autorizzazione, ne dà comunicazione alla dogana interessata e al servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.

#### Art. 2.

Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse

1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.

2. Le autorità preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e possono prelevare campioni della spedizione secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo nonché disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati.

3. Fermo restando l'accertamento della validità della licenza, del permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle attività produttive sia in corso di rilascio o qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumità di detti esemplari, è consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee. Il trasferimento avverrà in colli o gabbie di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati dall'autorità doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno scritto degli stessi o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.

#### Art. 3.

Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo

1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.

#### Art. 4.

##### S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

#### Art. 5.

##### A b r o g a z i o n i

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.

#### Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
Matteoli

Il Ministro delle politiche agricole e forestali  
Alemanno

Il Ministro delle attività produttive  
Scajola

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 48

Parte di provvedimento in formato grafico